

## Scambio automatico di informazioni sui tax ruling: attuazione imminente

*Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners*

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della direttiva n. UE/2015/2376 sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali nell'ambito dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. I ruling interessati riguardano gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, gli accordi preventivi inerenti l'utilizzo di software coperto da copyright, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera. Tale forma di scambio favorisce la trasparenza e il contrasto all'erosione della base imponibile. La direttiva si inserisce nel contesto degli interventi comunitari di contrasto all'elusione fiscale internazionale.

È stato approvato in esame preliminare il decreto di attuazione della direttiva n. UE/2015/2376 sullo **scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali**.

Il provvedimento rende obbligatorio lo scambio automatico di informazioni nell'ambito dei **ruling (accordi) preventivi transfrontalieri** e degli **accordi preventivi sui prezzi di trasferimento**, fino ad oggi previsto solo in via opzionale.

**Leggi anche** [Scambio di informazioni fiscali e lotta alla corruzione: approvati i decreti](#)

La proposta di modifica della direttiva n. 2011/16/UE (ora direttiva n. 2015/2376), con riferimento allo **scambio automatico di informazioni sui tax ruling**, era stata presentata dalla Commissione europea in data 18 marzo 2015.

Essa era stata specificamente concepita per consentire uno scambio automatico di informazioni sui ruling sulla base delle norme vigenti della direttiva n. 2011/16/UE, relative alle modalità pratiche per lo scambio di informazioni, con particolare riguardo all'utilizzo di **formulari-tipo**. Inoltre, si è tenuto conto degli sviluppi internazionali intervenuti a livello OCSE e, in particolare, degli studi in tema di erosione della base imponibile e profit shifting (**BEPS**).

In sostanza, si è ritenuto necessario adottare all'interno dell'UE un **approccio più sistematico e vincolante** per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui ruling, in modo da garantire che, quando uno Stato membro emana un siffatto provvedimento o stipula un accordo sui prezzi di trasferimento, qualsiasi altro Stato membro interessato possa adottare i provvedimenti eventualmente necessari.

**Leggi anche**

- [Tax ruling: dal 2017 scambio automatico delle informazioni](#)
- [Tax ruling con scambio automatico delle informazioni](#)
- [Scambio di informazioni intesa UE sul tax ruling](#)

L'art. 1, paragrafo 3, della direttiva n. 2015/2376 prevede un nuovo art. 8-*bis*, che definisce il campo di applicazione e le condizioni per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle tipologie di ruling fiscali e di accordi sui prezzi di trasferimento, definiti all'art. 1 medesimo della direttiva. L'art. 8-*bis*, paragrafo 1, dispone che le autorità competenti di uno Stato membro

comunicano alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni riguardanti i ruling fiscali da essi emanati o modificati. Tale obbligo è esteso ai ruling fiscali emanati, modificati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2016.

L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea, le informazioni sui **ruling preventivi transfrontalieri** e sugli **accordi preventivi sui prezzi di trasferimento** emanati, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio **cinque anni prima del 1° gennaio 2017**.

Nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati **tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013**, tale comunicazione avviene a condizione che fossero **ancora validi al 1° gennaio 2014**.

Nell'ipotesi in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati **tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016**, tale comunicazione avviene **indipendentemente** dal fatto che siano ancora validi.

## Quali informazioni comunicare

Le informazioni che devono essere comunicate includono i seguenti elementi:

- identificazione della persona, diversa da una persona fisica, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;
- sintesi del contenuto del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni, purchè non vi sia la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale;
- date di emanazione, modifica o rinnovo del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
- data di inizio del periodo di validità del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, se specificata;
- data di conclusione del periodo di validità del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, se specificata;
- tipo di ruling preventivo transfrontaliero o accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
- importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
- descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati per determinare il metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento o il prezzo di trasferimento stesso, nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
- identificazione del metodo utilizzato per la fissazione dei prezzi di trasferimento o per determinare il prezzo di trasferimento stesso, nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
- identificazione degli altri eventuali Stati membri che possono essere interessati dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
- identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri eventuali Stati membri che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

La direttiva 2015/2376 aggiorna, inoltre, le norme contenute nella direttiva n. 2011/16/UE concernenti l'invio di un riscontro, le modalità pratiche per lo scambio di informazioni e la valutazione della cooperazione amministrativa, estendendole allo scambio automatico di

informazioni sui ruling transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione alle nuove norme prima della fine del 2016. La direttiva n. 2015/2376 sarà efficace a partire **dal 1° gennaio 2017**.

## 2. Il contesto in cui si inserisce la Direttiva 2015/2376

La Direttiva in commento si inserisce nel contesto degli interventi delle istituzioni comunitarie diretti a combattere la pianificazione fiscale aggressiva e ad assicurare una effettiva cooperazione e trasparenza in materia fiscale.

Il 17 giugno 2015, la Commissione europea ha svelato il Piano d'Azione per una tassazione societaria più equa ed efficiente nell'UE (COM 2015/302), con l'obiettivo di dare un "giro di vite" all'evasione e all'elusione fiscale e fare in modo che le imprese paghino le imposte nel luogo in cui realizzano gli utili.

Il 18 marzo 2015, la Commissione aveva già effettuato un significativo passo, proponendo un pacchetto sulla trasparenza fiscale (cd. "Tax Transparency Package") per garantire una maggiore apertura e cooperazione tra gli Stati membri in materia di tassazione societaria. Importante elemento del pacchetto era, appunto, la proposta di direttiva sullo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali, poi approvata in data 8 dicembre 2015.

L'evasione/elusione dell'imposta sulle società compromette l'equa ripartizione degli oneri tra contribuenti e la concorrenza leale tra imprese. Le società sfruttano, infatti, la complessità delle norme fiscali e i gaps di cooperazione tra Stati per trasferire gli utili in Paesi a bassa fiscalità e ridurre al minimo l'imposizione sui redditi. Per tale motivo, la Commissione europea ha ritenuto necessario potenziare la trasparenza e la cooperazione per un efficace contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva ed alle pratiche fiscali abusive.

Le disposizioni di cui alla Direttiva 2015/2376 dovrebbero accrescere il livello di cooperazione in materia fiscale tra i Paesi comunitari, nonchè rappresentare un deterrente per quanti intendono ricorrere al tax ruling quale strumento per porre in essere fenomeni di "tax abuse".

Per effetto delle nuove norme, tutti gli Stati membri potranno beneficiare delle informazioni necessarie per proteggere le rispettive basi imponibili e per contrastare le pratiche fiscali aggressive delle imprese, che intendono sottrarsi alla corresponsione del "fair share of taxes".

Il provvedimento rappresenta un importante passo in avanti nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Ciò, in quanto lo scambio automatico di informazioni in materia di tax ruling assicura alle Amministrazioni finanziarie nazionali una corretta e tempestiva individuazione degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva. Esso, inoltre, si presenta quale step significativo nel percorso per l'implementazione di un sistema fiscale più giusto e trasparente e per una "fairer competition", a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori dell'UE.